

N. R.G. 2024/82



TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)

Sentenza emessa all'esito della trattazione scritta della causa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.O.P del Tribunale di Pescara, **Dott.ssa Michaela Di Cintio**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° **82** del R.G.A.C.C. dell'anno **2024** vertente

TRA

D.A.S., nato a ..., residente in ..., ... (C.F.:...), elettivamente domiciliato in ..., presso lo studio dell'avv. A. T. (C.F.: ...) con domicilio fiscale: Pec ... - dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 281 undecies cpc

RICORRENTE

CONTRO

P. di G.M., con sede in ... (P.I. ...),

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: garanzia per evizione–risoluzione

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 23.5.2025

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 281 undecies cpc del data 10.1.24 D.A.S. ricorreva al Tribunale di Pescara per sentire condannare la P. di G.M., al pagamento della somma di € 11.053,82 per l'evizione totale del un'automobile ... targata ... acquistata usata, essendo stata in passato oggetto di sequestro amministrativo e indebitamente commercializzata.

Nella contumacia del resistente, sulla prova documentale offerta da parte ricorrente la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c..



Disposta la trattazione scritta per il 4.6.2025, il solo procuratore di parte ricorrente depositava note scritte in data 23.5.2025 con cui precisava le conclusioni, la causa pertanto veniva presa a decisione.

La domanda è fondata e deve essere accolta.

In punto di fatto risulta puntualmente dedotto da parte ricorrente e documentato che:

- D.A.S. in data 04/05/2023 acquistava presso la P. di G.M., con sede in ... (P.I. ...), un'automobile: ... targata ... al prezzo, comprensivo di passaggio di proprietà, pari ad € 7300,00;(doc. 1 Contratto d'acquisto P.);
- per detto acquisto, sempre per mezzo della P. di G.M., il ricorrente accendeva un prestito con la C. pari a complessive € 10.653,82, da rimborsare in 60 rate mensili di € 172,20; (doc. 2 Finanziaria C.);
- il D.A.S. provvedeva alla stipula di un'assicurazione on-line (doc 3- Tagliando Assicurativo Assicurazione D.A.S.), pagando con bonifico il relativo premio (doc. 4 - Bonifico assicurazione);
- A seguito di controllo a mezzo CC di cui sopra, emergeva che il veicolo era già stato oggetto di precedente sequestro amministrativo (doc. 7 verbale sequestro 24/8/21 e affidamento a nuovo custode); pertanto, veniva notificato un successivo verbale al ricorrente per sottrarlo dalla sua custodia e porlo in deposito presso una depositaria autorizzata (doc.8. verbale 24/6/23).
- Il D.A.S. informava immediatamente, (alla presenza anche dei carabinieri notificanti) dell'accaduto il venditore Sig. G.M., e, formalmente, il 26/6/23, a mezzo pec (doc. 9- Contratto del 04/05/2023 D.A.S.);
- il D.A.S. impugnava il secondo verbale di sequestro davanti al GdP di Pescara (doc.6), ponendo a fondamento dell'opposizione l'invalidità del sequestro subito a causa dell'inesistenza della polizza assicurativa stipulata dal ricorrente, quindi, confidando in una sanatoria anche del precedente sequestro, laddove fosse stata possibile;
- Al momento della costituzione in Giudizio, innanzi al GDP di Pescara, della Prefettura (doc. 10- memoria costituzione), il D.A.S. apprendeva che ha il veicolo acquistato doveva essere **confiscato a far data dal 06/11/2021** (doc. 11- Annotazione NR 29/11/21) per le vicende precedenti il suo acquisto e, quindi, vanificando anche un'eventuale sanatoria della sua posizione assicurativa. In particolare, emerge dalla produzione documentale della Prefettura che un certo sig. M.A., residente in ..., dopo esser rientrato nel possesso del veicolo in qualità di custode, visto il sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa, invece di regolamentare la posizione assicurativa, dichiarava il deterioramento della carta di circolazione e ne richiedeva il duplicato, che veniva rilasciato dalla motorizzazione. A carico dello stesso pende procedimento penale.



Per quel che qui rileva, dagli accertamenti successivi e sino alla data del 18/02/2022, emergeva che il veicolo era stato venduto dalla “E.I. SRL” alla M. Group SRL. (doc. 12 Riscontro Atto d'indagine 18/2/22) e poi alla P. di G.M.

Questa la ricostruzione fattuale, in punto di diritto giova ricordare quanto segue.

Il venditore di [auto usate](#) è responsabile per evizione totale della cosa venduta ex art. 1483 c.c. nel caso in cui l'automobile ceduta all'ignaro acquirente venga sottoposta a sequestro penale. A tale riguardo la Suprema Corte, con sentenza n 28807 del 2008 ha precisato che tale condotta integra una responsabilità ai sensi dell'art. 1494 c.c.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione, configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse che integra la fattispecie dell'inesatto adempimento (Cass., 30.3.2006 n. 7561; Cass., 1.7.1996 n. 5963)

Alla luce di tale orientamento grava quindi sul venditore la responsabilità risarcitoria di cui all'art. 1494 c.c., ed opera a suo carico la presunzione di colpa stabilita dal primo comma di tale disposizione (Cass. 26.4.1991 n. 4564; Cass., 19.7.1995 n. 7863; Cass., 20.5.1997 n. 4464).

Per superare tale presunzione il venditore non può limitarsi a dimostrare la propria ignoranza circa la provenienza del veicolo, ma deve dimostrare di essersi attivato, alla stregua della diligenza professionale da lui esigibile, per compiere i dovuti accertamenti prima della vendita (Cass.n. 28807/2008).

Detti principi ben possono essere applicati al caso in esame, evidenziando che, provata e certa la confisca dell'autovettura compravendita tra le parti, stante la contumacia del resistente, nessuna prova è stata fornita in ordine al comportamento diligente del venditore idoneo a superare la presunzione di colpa prevista per legge.

A riguardo, il preferibile orientamento, in giurisprudenza, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2). (In termini Cass. 29.03.2007, n. 7739, cit. Cass., 20.02.2006, n. 3601 secondo cui *“la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda...tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)”*. Nello stesso senso Cass. 6.2.1998 n. 1293). In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è



pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, ricorso introduttivo già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dal ricorrente.

Tale orientamento risulta a fortiori condivisibile nella fattispecie in esame in cui il odierno resistente contumace ha avuto plurimi contatti informali in fase precedente il giudizio confermati dalle produzioni documentali versati in atti dal D.A.S., ha ricevuto una diffida formale (doc. 9 allegato al ricorso) e, infine è stato comunque ritualmente invitato alla procedura di negoziazione (doc.13allegato al ricorso).

Nel caso in esame, dunque, la contumacia da parte convenuto unitamente agli ulteriori elementi indiziari e probatori acquisiti consente una valutazione positiva circa la fondatezza della pretesa di parte ricorrente accertata in punto di fatto la dinamica delle circostanze come indicata dall'attrice, in punto di diritto, ai sensi dell'art. 1476 .c. primo comma n.3 tra le "obbligazioni principali" del venditore risulta essere compresa espressamente quella di garanzia per l'evizione.

Coerentemente con il carattere principale dell'obbligazione di garanzia dall'evizione, ai sensi dell'art. 1479 c.c., richiamato dall'art. 1483 c.c. in caso di evizione totale della cosa "il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato".

Pur consapevole di interpretazione restrittiva con riferimento al sequestro penale tout court, secondo cui le norme che disciplinano l'evizione totale della cosa sono applicabili soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, come misura comportante lo spossessamento da parte del compratore, e non soltanto di sequestro, comportante una semplice minaccia di evizione (Cass. 17.1.2011 n. 87), purtuttavia come precisato dalla stessa giurisprudenza, il sequestro penale costituisce comunque una concreta minaccia di evizione destinata a realizzarsi nel caso di confisca (Cass. 7.6.2021 n. 7678 10.3.2006 n. 5243).

Orbene nel presente giudizio, unitamente al provvedimento di sequestro, è stata prodotta anche ulteriore documentazione, sempre di provenienza pubblica, in cui si attesta da un lato che l'autovettura sarebbe andata in confisca il 6.11.21 se il custode dell'epoca non avesse posto in essere condotte illecite e fraudolente che hanno di fatto consentito di commercializzare un bene non commerciabile, pertanto, la sottrazione del bene dalla disponibilità del proprietario/acquirente D.A.S.



non può configurarsi come meramente temporanea, ben dovendo essere viceversa considerarsi definitiva e giustificare la risoluzione del contratto di compravendita in conseguenza dell'evizione.

Alla luce del chiaro disposto normativo, il venditore è tenuto alla restituzione dell'importo di 6.900,00 quale prezzo già sostenuto; il medesimo art. 1479 c.c. prevede altresì il rimborso, sul piano patrimoniale, anche delle spese e dei pagamenti effettuati “per il contratto” nonché “le spese necessarie e utili fatte per la cosa e , se era in mala fede, anche quelle voluttuarie”; sul punto, parte ricorrente ha dimostrato di aver versato € 400,00 per il passaggio di proprietà nonché l'ulteriore somma dovuta per le spese sostenute per la stipula di una finanziaria, a causa e per l'effetto della stipula del contratto di compra/vendita, che ha determinato un maggior costo pari ad € 3.753,82 a titolo di spese e interessi sulla somma finanziata.

In definitiva, in ragione di quanto esposto, la domanda di parte attrice risulta fondata, per l'importo complessivo di € 11.053,82. Tale somma deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, calcolati anno per anno, fino dell'attualità, in quanto oggetto di restituzione a seguito di inadempimento e quindi costituente debito di valore: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. 17.2.1995 n. 1712).

Il dies a quo è costituito dal 4.5.2023, data della stipula della finanziaria C. con pagamento del prezzo della vettura; su tale somma sono dovuti interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base allo scaglione di valore – valori minimi stante la contumacia del resistente

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da D.A.S., ricorrente, contro P. di G.M., resistente contumace, così provvede:

- Accertata la responsabilità per evizione totale del bene e il conseguente obbligo al risarcimento, condanna P. di G.M., al pagamento in favore di D.A.S. dell'importo complessivo di € 11.053,82. oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione
- Condanna il resistente contumace a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.5405 per compenso professionale oltre 15% rimb. Forf. oltre I.V.A. e C.A.P.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.



Sentenza n. 634/2025 pubbl. il 09/06/2025
RG n. 82/2024
Repert. n. 1111/2025 del 09/06/2025
Registrato il: 30/06/2025 n.3895/2025 importo 361,00
Sentenza n. cronol. 2027/2025 del 09/06/2025

Pescara, 09-06-2025

Il Giudice
Dott.ssa Michaela Di Cintio

